

Codice A1805B

D.D. 23 dicembre 2024, n. 2810

Art. 114 del D.Lgs. 152/2006; D.M. 12/10/2022, n. 205; art. 33 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 e art. 14 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo dell'invaso della diga di Quarazza, sita nel comune di Macugnaga (VB), presentato da Altair Chemical S.r.l.



ATTO DD 2810/A1805B/2024

DEL 23/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del D.Lgs. 152/2006; D.M. 12/10/2022, n. 205; art. 33 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 e art. 14 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo dell'invaso della diga di Quarazza, sita nel comune di Macugnaga (VB), presentato da Altair Chemical S.r.l.

Premesso che :

con il decreto 12 ottobre 2022, n. 205 è stato approvato il nuovo Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l'art. 4 del decreto prevede che il progetto di gestione sia predisposto e presentato dal gestore e approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione;

l'art. 1, comma 2 del medesimo decreto stabilisce che le regioni debbano adottare entro un anno una specifica disciplina per gli invasi costituiti da sbarramenti di propria competenza e che nelle more di tale adozione si applicano le disposizioni regionali vigenti;

l'art. 33, comma 1, del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 stabilisce che gli articoli e gli allegati relativi alle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, del precedente D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA), regolamento ad oggi non ancora emanato.

Considerato che:

ai sensi della suddetta normativa, il proponente HydroChem Italia Srl (poi rinominata Altair

Chemical S.r.l.) ha trasmesso per l'approvazione l'aggiornamento del Progetto di Gestione della diga di Quarazza, sita nel comune di Macugnaga (VB), con messaggio PEC del 5/12/2023 (prot. Regione Piemonte n. 52648 del 06/12/2023);

ai sensi dell'art. 21-ter del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, l'autorità competente per l'espletamento del procedimento di approvazione dei progetti di gestione è il Settore regionale competente in materia di sbarramenti (Settore Difesa del Suolo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) e pertanto il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 30/01/2024 è stata effettuata la prima riunione della conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, nel corso della quale diversi enti partecipanti hanno fatto le proprie osservazioni e richieste di integrazione al progetto presentato;

in seguito alla suddetta riunione, il responsabile del procedimento ha raccolto ulteriori pareri scritti da parte dei componenti la conferenza e ha quindi inviato al proponente Altair Chemical S.r.l., con nota prot. n. 18766 del 12/04/2024, una richiesta di integrazioni in 28 punti, da produrre entro un termine di 120 giorni;

in data 24/06/2024 Altair Chemical S.r.l. ha chiesto una proroga di 90 giorni per la produzione delle integrazioni richieste, proroga accordata con nota prot. n. 37146 del 30/07/2024;

Altair Chemical S.r.l. ha quindi trasmesso una revisione del progetto di gestione, contenente diversi nuovi elaborati in risposta alle richieste sopra citate, in data 08/11/2024 (prot. Regione Piemonte n. 53142 del 11/11/2024);

con nota n. 56505 del 28/11/2024, il responsabile del procedimento ha inoltrato a tutti i componenti la conferenza di servizi la suddetta documentazione, con la richiesta di esprimersi in merito alla sua esaustività e convocando una seconda riunione della conferenza stessa, che si è tenuta il giorno 11/12/2024;

nel corso della riunione sono stati esaminati i pareri presentati, fra i quali quello dell'Ufficio tecnico dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, il quale ribadisce la necessità da parte del proponente di valutare le spinte dell'interrimento sul paramento ai fini della stabilità dello sbarramento e fa alcune considerazioni circa la manutenzione straordinaria e l'adeguamento degli scarichi della diga, precisando che tali richieste non comportano una sospensione del procedimento di approvazione del progetto di gestione e riservandosi l'opportunità di approfondire tali aspetti direttamente con il Gestore anche in merito alla corretta e diligente gestione dell'opera di sbarramento;

in seguito a tale incontro, con nota Prot. n. 59617 del 13/12/2024, il responsabile del procedimento ha inviato a tutti gli enti della conferenza il verbale della seduta, con un'ulteriore ultima richiesta di espressione di eventuali pareri/contributi tecnici, ritenuti necessari, entro il 19 dicembre.

Visti i pareri forniti dalle strutture regionali, ai sensi dell'art. 21 quater c. 2 del D.P.G.R. 12/R del 2004:

- nota prot. n. 1237 del 31/01/2024 del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 5484 del 02/02/2024 del Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania;
- note prot. n. 27325 del 14/02/2024 e n. 218311 del 23/12/2024 del Settore Tutela e uso sostenibile delle acque;

nonché quelli forniti dai soggetti portatori di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 2004:

- note del Comune di Macugnaga (prot. Reg. Piemonte n. 4291 del 26/01/2024 e n. 58943 del 10/12/2024);
- nota dell'ASL VCO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (prot. Reg. Piemonte n. 4292 del 26/01/2024);
- note della Provincia del VCO - Settore 5 – Servizio Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche e Discariche (prot. Reg. Piemonte n. 6125 del 06/02/2024 e n. 59312 del 12/12/2024);
- note della Provincia del VCO - Settore III – Servizio Rete Natura 2000 e Forestazione (prot. Reg. Piemonte n. 59098 del 11/12/2024);

nonché i contributi tecnici di Arpa Piemonte (prot. Reg. Piemonte n. 9171 del 22/02/2024 e n. 60778 del 19/12/2024).

Visto il verbale delle riunioni della conferenza di servizi del 30/01/2024 e del 11/12/2024 e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Visti infine i pareri dell'Ufficio tecnico dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, espressi con note prot. Reg. Piemonte n. 4924 del 30/01/2024 e n. 59097 del 11/12/2024.

Ritenuto pertanto di poter approvare l'aggiornamento del progetto di gestione presentato da Altair Chemical S.r.l. e relativo alla diga di Quarazza, sita nel comune di Macugnaga (VB), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.M. 12/10/2022, n. 205;
- la L.R. 25/2003 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022;
- il D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare l'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo della diga di Quarazza, sita nel comune di Macugnaga (VB), presentato da Altair Chemical S.r.l. con messaggio PEC del 5/12/2023, prot. Regione Piemonte n. 52648 del 06/12/2023, e integrato in data 08/11/2024 con nota prot. Regione Piemonte n. 53142 del 11/11/2024, relativamente ai contenuti conoscitivi, necessitando la parte operativa di un maggiore dettaglio;

di stabilire quindi che le future operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, descritte nel progetto di gestione, come previsto dall'art. 4, comma 5, del DM 205/2022, saranno possibili solo previa presentazione e approvazione di appositi piani operativi, dove saranno dettagliatamente descritte le modalità operative di rimozione e, eventualmente, di deposito dei materiali e che dovranno essere redatti rispettando le seguenti indicazioni:

Ambiente acquatico

1. il periodo di esecuzione delle operazioni che possono determinare rilascio di sedimenti in alveo dovrà essere definito nel rispetto delle fasi riproduttive della fauna ittica autoctona presente lungo il rio Quarazzolo e nel torrente Anza fin dove gli effetti di eventuale incremento della torbidità si possono propagare, facendo riferimento ai dati di monitoraggio ittico più recenti disponibili o raccolti dal proponente;
2. se possibile, eseguire le operazioni di pulizia della vasca di carico al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica presente negli affluenti interessati dalla torbida;
3. in occasione di operazioni di gestione valutare, con gli Uffici provinciali preposti, la necessità di un recupero di fauna ittica, con particolare riferimento alle specie autoctone;
4. il monitoraggio delle componenti biologiche in occasione delle operazioni deve essere eseguito in coerenza con le tempistiche indicate nel regolamento regionale 1/R del 29 gennaio 2008; è opportuno introdurre un sito di monitoraggio a monte dell'invaso per caratterizzare le condizioni di riferimento;
5. le operazioni di rimozione dei sedimenti che comportano l'apertura delle paratoie del bacino, quali svassi e fluitazioni, devono essere precedute ed accompagnate da monitoraggi dei parametri biologici e chimico fisici e nel rispetto delle concentrazioni dei solidi sospesi nel recettore di valle indicate nel regolamento regionale 1/R del 29 gennaio 2008;
6. la gestione del materiale asportato e la identificazione di siti di deposito devono essere coerenti con il Piano paesaggistico regionale, nello specifico devono rispettare la scheda B050 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, dove sono riportate le specifiche prescrizioni d'uso da rispettare;
7. prevedere le procedure per informare degli interventi in corso il gestore dell'opera di ritenuta di Ceppo Morelli, attualmente gestita dalla Società Edison, per prevenire eventuali interferenze negative;
8. per la corretta valutazione di possibili impatti sul Torrente Anza recettore, prevedere, se possibile, una ulteriore stazione di monitoraggio, a monte dell'immissione del torrente Quarazza, che dovrà essere indagata con lo stesso protocollo analitico e le frequenze riservate alle stazioni già individuate;
9. applicare l'indice SILTES (Siltation Index for LoTic EcoSystems) nei futuri monitoraggi previsti

a seguito delle attività di gestione dell'invaso e ai dati 2023 per il necessario raffronto;

10. per quanto attiene alle modalità di verifica durante le attività di svasso, per i campionamenti intermedi si preveda di ottemperare a quanto indicato negli articoli dal 21 bis al 21 decies del Titolo IV bis (Operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi), nonché agli allegati B bis e B ter del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 12, procedendo al monitoraggio dei parametri biologici e chimico-fisici prima dell'operazione, entro 3-4 settimane dal termine e dopo 4 mesi dall'operazione (Art. 33 del DPGR 9 marzo 2022, n. 2/R);

11. il rapporto tecnico di cui all'art. 7, comma 4 del DM 205/22 dovrà essere trasmesso anche all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Analisi dei sedimenti

12. essendo la caratterizzazione ambientale effettuata ad oggi non rappresentativa della totalità del volume che si intende rimuovere, è necessario che il volume di materiale non ancora caratterizzato dovrà essere sottoposto a verifiche ambientali prima del suo allontanamento. Se si opererà con indagini ambientali sui cumuli, le unità caratterizzate singolarmente non dovranno superare i 2 mila metri cubi;

13. visti i contenuti dell'elaborato R.022 (Piano preliminare di utilizzo Terre e Rocce da Scavo), data la collocazione dell'invaso a valle di siti di pregressa attività mineraria, come evidenziato dalla Relazione R.020 (Relazione di risposta alle richieste di integrazione della Regione Piemonte) dovrà essere ricercato il parametro mercurio;

14. effettuare una analisi di verifica della presenza di cianuri sui cumuli di materiale da asportare prima della loro movimentazione, per tutto il volume di materiale che sarà necessario movimentare in futuro e che non è ancora stato caratterizzato dal punto di vista ambientale;

15. riguardo al sito di deposito del materiale rimosso, è necessario individuare preventivamente la compatibilità con i valori di fondo sito-specifici del sito di destinazione. Le indagini di ARPA svolte precedentemente al 2009 nella potenziale area di deposito in località Pecetto, ad esempio, non avevano restituito per l'Arsenico valori superiori alle CSC; ciò non farebbe propendere per la scelta del valore massimo di fondo individuato da ARPA nello studio "Caratterizzazione dei Siti Minerari dismessi della Valle Anzasca. Definizione del valore di Fondo Naturale relativamente al parametro Arsenico" (febbraio 2009), pari a 477 mg/kg, ma per quello di 54 mg/kg individuato per le aree "non mineralizzate", che, in base agli esiti analitici forniti sui campioni di caratterizzazione del lago, potrebbe rendere incompatibile parte del materiale da gestire.

di stabilire inoltre che:

- un'eventuale definizione, a carico degli Uffici regionali, di una capacità utile sostenibile da raggiungere e mantenere nel tempo ai sensi del DM 205, articolo 5 (*Capacità utile sostenibile*), possa essere effettuata solo in seguito alla presentazione dei piani operativi redatti come sopra descritto, quando si avrà a disposizione un maggior dettaglio informativo che consenta di applicare correttamente i criteri di cui all'Allegato 2 del decreto;
- in caso di asportazione del materiale dall'invaso, esso non potrà essere collocato immediatamente a monte dello stesso in sinistra orografica, come mostrato nell'elaborato grafico 1068-0-DD-A-0006-R01, ma potrà essere depositato, acquisite tutte le necessarie preventive autorizzazioni, nell'area proposta dal comune e analizzata dal proponente nell'elaborato R.021 o in altra area

concordata col comune stesso e dettagliatamente descritta nel piano operativo;

- le future operazioni che potranno interessare le aree comprese nella Zona a Protezione Speciale del Sito Rete Natura 2000 “Monte Rosa” dovranno previamente essere sottoposte a valutazione di incidenza ambientale presso l’ente gestore, la Provincia del VCO, ai sensi e dell’art. 43, comma 1, della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- l’ottemperanza a quanto richiesto dall’Ufficio tecnico dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento con note prot. Reg. Piemonte n. 4924 del 30/01/2024 e n. 59097 del 11/12/2024 ed eventuali approfondimenti su tali aspetti siano da verificarsi dall’UTD stesso mediante rapporti diretti con il Gestore, anche in merito alla corretta e diligente gestione dell’opera di sbarramento.

L’aggiornamento del progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal gestore, in forma nuovamente aggiornata, per l’approvazione da parte della Regione.

La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, oppure la valutazione dei Piani operativi o programmi di attività trasmessi potranno parimenti comportare la formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

L’estensore
ing. Salvatore La Monica

Il coordinatore Area Dighe
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta